

Milano, 30 settembre 2021

Agenzia delle Entrate
Via Giorgione, 106
00147 Roma

via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Consultazione pubblica sulla bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust

Egregi Signori,

desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento nei confronti di codesta Spett.le Agenzia delle entrate per l'eccellente lavoro svolto e ringraziarVi per l'avvio di una procedura di consultazione pubblica in ordine alla bozza di circolare (nel prosieguo, la "Bozza di Circolare"), che fornisce chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti concernenti la disciplina fiscale dei trust.

Come da Voi indicato in sede di consultazione pubblica, nel presente contributo riportiamo le nostre osservazioni e proposte con diretto riferimento agli specifici paragrafi della Bozza di Circolare oggetto di analisi.

* * * * *

Premessa.

La Bozza di Circolare parrebbe confermare che le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 124 del 2019 hanno natura innovativa. Nella Bozza di Circolare si legge che: *"In particolare, il decreto-legge n. 124 del 2019 (di seguito, "decreto") ha modificato la disciplina prevista con riguardo all'imposizione delle "attribuzioni" a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata".* In particolare *"Tale intervento normativo ha la finalità di fornire regole certe e chiare per l'imposizione delle "attribuzioni" da parte di trust opachi"* (cfr. pag. 3 della Bozza di Circolare).

Tuttavia, in alcuni passaggi la Bozza di Circolare è meno chiara sul punto. Ad esempio, laddove si afferma che: *"... in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del trust sono*

Rag. Giuseppe Pirola
Rag. Sergio Pennuto
Avv. Maurizio Bernardi
Dott. Franco Barro
Dott. Marcello Romano
Avv. Andrea Gottardo
Dott. Lorenzo Banfi
Avv. Massimo Di Terlizzi
Dott. Federico Grigoli
Avv. Roberto Padova
Dott. Stefano Tronconi
Avv. Gabriele Bricchi
Dott. Flaviano Maria Ciarla
Dott. Ada A. Garzino Demo
Dott. Guido Guetta
Dott. Paolo Nagar
Dott. Luca Occhetta
Dott. Dario Santagà
Dott. Alberto Santi
Dott. Luca Valdameri
Dott. Stefano Cesati
Dott. Andrea Vaglie
Dott. Yuri Zugolaro
Dott. Gianfranco Buschini
Dott. Federico Venturi
Dott. Andrea Alberico
Dott. Luca Marvaldi
Dott. Stefano Barletta
Avv. Roberta Di Vieto
Dott. Luca Fossati
Dott. Claudio Schettini
Dott. Giuseppe Cagliero
Dott. Fabio Landuzzi
Dott. Bettina Solimando
Dott. Guido Doneddu
Dott. Rag. Carlo Dori
Dott. Rosita Natta
Dott. Fabio Carusi
Dott. Roberta Pirola
Dott. Nathalie Brazzelli
Dott. Andrea Pirola
Dott. Antonello Silvestri
Dott. Giuseppe Borra
Dott. Andrea Ciarla
Avv. Maria Clelia Chinappi
Avv. Francesca de Fraja F.
Avv. Tonio Di Iacovo
Dott. Riccardo Di Salvo
Avv. Anne-Manuelle Gaillat
Avv. Gian Luca Grossi
Dott. Stefania Schiavoni
Dott. Mosè Metranolo
Dott. Marco Michielon
Dott. Filippo Momi
Dott. Giuliana Monte
Dott. Mara Palacino
Dott. Gianluca Pozzi
Dott. Federico Ragazzini
Avv. Gianluca Sacconi
Avv. Pierluigi Samarotto
Dott. Giuseppe Tarantino
Avv. Mario Valentini
Dott. Monica Valentino
Dott. Marco Vianello
Dott. Emanuela Vicotto
Dott. Luca Anghileri
Avv. Alberto Bertuzzo
Dott. Massimo Braga
Dott. Antonio Carlino
Dott. Claudio Caserta
Dott. Barbara Castelli
Dott. Laura Cerliani
Dott. Marco Clementi
Avv. Paolo Consales
Dott. Federico Conte
Dott. Antonio Ferragù
Avv. Alessandro Giannelli
Dott. Christian Giuliano
Avv. Francesco Lamperti
Dott. Laura Magnani
Dott. Carlo Musante
Dott. Luca Neri
Avv. Giorgio Recine
Dott. Antonio Ricci
Dott. Emanuela Rondelli
Dott. Andrea Savino
Avv. Lucia Secchiarioli
Dott. Giacomo Succi
Dott. Fabrizio Terenzi
Dott. Cristiana Tironi
Dott. Claudio Vicinanza
Dott. Francesco Zondini
Dott. Maddalena Antonini
Dott. Lorenzo Baldanzi
Avv. Monica Barbieri
Dott. Alessandro Benassi
Dott. Andrea Brambilla
Dott. Federico Carducci
Dott. Giovanni Carofoglio
Avv. Alessandro Cavallanti
Dott. Giovanni Cereda
Avv. Fabrizio De Luca
Avv. Marco Di Liberto
Dott. Daria Ferrari
Avv. Clarissa Galli
Dott. Giuseppe Galmanini
Avv. Daniele Ghedi
Dott. Fernando Gionni
Dott. Immacolata Giuliano
Dott. Immacolata Gobbi
Dott. Chiara Grandi
Dott. Ignazio La Candia
Dott. Fabio Marinelli
Avv. Giuseppe Merola
Avv. Lorenzo Muzzi
Dott. Francesca Onofri
Avv. Umberto Orso Giaccone
Dott. Luca Palma
Avv. Edoardo Panzera
Avv. Rosanna Pellerino
Avv. Benedetta Pinna
Dott. Gianni Tanca
Avv. Dario Taroni
Avv. Ermanno Vaglio
Dott. Matteo Valcarengi
Dott. Davide Villa

assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir" in quanto "La lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, [è stata] modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto, che prevede che costituiscono redditi di capitale anche «i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73» (cfr. pag. 12 della Bozza di Circolare).

Parimenti a pag. 12 della Bozza di Circolare si legge che *"l'intervento normativo chiarisce il criterio per l'imposizione delle attribuzioni da parte di trust opachi esteri" paradisiaci "a soggetti residenti in Italia, nel caso in cui questi ultimi non possano essere considerati "beneficiari individuati"" (sottolineatura aggiunta).*

Considerata l'importanza dell'aspetto in commento, sarebbe apprezzabile una presa di posizione esplicita dell'Agenzia delle Entrate che confermi in maniera inequivocabile la natura innovativa delle nuove disposizioni relativa alla tassazione delle attribuzioni provenienti da trust paradisiaci.

Sotto il profilo terminologico sarebbe auspicabile che la Bozza di Circolare chiarisse il significato dei termini "attribuzione" e "distribuzione", il rispettivo ambito di applicazione e le eventuali differenze (ove esistenti).

2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Secondo la Bozza di Circolare *"Il reddito ovunque conseguito dal trust trasparente viene assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale - con applicazione delle aliquote progressive qualora il beneficiario sia una persona fisica - «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»" (cfr. pag. 8 della Bozza di Circolare).*

Il citato passaggio della Bozza di Circolare sembra segnare una soluzione di continuità con i principi affermati dalla Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, con riferimento alla territorialità dei redditi conseguiti da trust trasparenti. Mentre la Circolare 48/E ancorava chiaramente la territorialità dei suddetti redditi al luogo di residenza fiscale del trust (trasparente), di modo che tutti i redditi conseguiti da trust residenti dovevano considerarsi prodotti in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR mentre i redditi conseguiti da trust non residenti venivano qualificati come prodotti all'estero, la Bozza di Circolare pare attribuire rilevanza esclusiva – proprio in ragione della mancanza di autonoma soggettività tributaria in capo al trust – alla specifica territorialità del reddito sottostante. In tal modo, la Bozza di Circolare pare considerare come prodotti in Italia ai sensi dell'art. 23 i redditi che si qualificano come di fonte italiana ai sensi del predetto articolo indipendentemente dal fatto che gli stessi siano conseguiti da un trust trasparente residente ovvero da un trust trasparente non residente.

È di tutta evidenza che le tesi sopraenunciate sono tra loro inconciliabili.

Sarebbe pertanto opportuno che la Bozza di Circolare confermasse l'abbandono del principio enunciato nella Circolare n. 48/E del 2007 e specificasse le conseguenze del diverso approccio interpretativo adottato. In particolare, dovrebbe essere chiarito che, anche nell'ipotesi di trust trasparenti residenti, gli unici redditi imponibili in Italia nel caso di attribuzioni a beneficiari individuati non residenti sono quelli che, autonomamente considerati, si qualificano come prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del TUIR.

2.2 Trust opachi

La Bozza di Circolare precisa che *“La norma ricomprende, quindi, nel suo ambito di applicazione gli istituti aventi contenuto analogo a quello del trust. La precisazione ha l'obiettivo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, valorizzando, di contro, istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei trust”* (cfr. pag. 13 della Bozza di Circolare). In aggiunta, nel richiamare la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E viene ribadito che *“per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del trust”*. Sarebbe opportuno che, con riferimento all'individuazione degli elementi *“essenziali e caratterizzanti l'istituto del trust”*, la Bozza di Circolare richiami, come già fatto dalla Circolare 61/E del 2010, l'articolo 2 della Convenzione internazionale adottata all'Aja il 1 luglio 1985 (ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge del 16 ottobre 1989, n. 364¹) e fornisca altresì esempi concreti degli istituti analoghi maggiormente ricorrenti nella prassi per i quali si pone il tema dell'assimilazione al trust (si veda la risposta ad interpello n. 433 del 2 ottobre 2020 relativa al regime fiscale di un soggetto giuridico del Liechtenstein, costituito sotto forma di *“Anstalt”*²).

Le considerazioni che precedono sono finalizzate ad una più precisa individuazione delle entità a cui siano applicabili per analogia le disposizioni in materia di trust (ad esempio l'applicazione dell'art. 44, comma 1, let. g-*sexies* del TUIR).

¹ Tale disposizione delinea i tratti principali dell'istituto, riconoscendo il trust come l'insieme dei “rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.”

² Nella risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto corretta l'assimilazione delle Anstalt ai trust. Nel caso di specie, attraverso le delibere dell'assemblea dell'Anstalt - con il consenso di tutti i beneficiari - era sempre possibile disporre del potere e del controllo sui beni, realizzando di fatto una coincidenza tra le figure dei beneficiari e i titolari dei diritti del fondatore. A parere dell'Agenzia delle Entrate, tale conclusione trova conferma anche da quanto disposto dalla legge 3 novembre 2016, n. 210 che ha ratificato e dato esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale. In particolare, all'articolo 5, paragrafo 4, di tale Accordo è previsto, tra l'altro, che ciascuna parte contraente «assicura che le proprie autorità competenti, in conformità ai termini del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta: [...]”cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione».

La Bozza di Circolare fa riferimento al criterio dello “*stabilimento*” di un trust (cfr. pagg. 12, 15 e 16 della Bozza di Circolare) riprendendo la terminologia utilizzata dall’art. 44, comma 1, let. g-*sexies*) del TUIR. Tuttavia, la nozione di stabilimento non è definita né dal legislatore né in via interpretativa dalla Bozza di Circolare. In questa prospettiva sarebbe, viceversa, preferibile includere nella Bozza di Circolare un chiarimento in merito alla portata della suddetta nozione di stabilimento, specificando in particolare che la stessa abbraccia fattispecie diverse e, segnatamente, (i) la residenza fiscale del trust (ii) la sua sede dell’amministrazione (iii) il suo oggetto principale e (iv) il luogo di istituzione.

La Bozza di Circolare dovrebbe parimenti chiarire che, nell’ipotesi in cui un trust presenti elementi di connessione, come sopra individuati, con più Stati lo stesso dovrebbe ritenersi stabilito in ognuno di tali Stati ai fini dell’applicazione del predetto art. 44, comma 1, let. g-*sexies*) del TUIR, di guisa che qualora anche uno solo di questi Stati si consideri, con riferimento ai redditi del trust, non a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-*bis* del TUIR, non troverà applicazione la norma relativa alle attribuzioni operate da trust paradisiaci.

Inoltre, la Bozza di Circolare da un lato sembra attribuire rilevanza all’effettivo assoggettamento ad imposizione del trust (cfr. pag. 14 “[...] *lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione*”), sebbene unicamente con riferimento all’ipotesi in cui il trust abbia due *co-trustee*. Ma dall’altro nega la rilevanza dell’esimente (concernente proprio l’effettiva imposizione dei redditi) ai fini dell’applicazione dell’art. 47-*bis* del TUIR. Come si dirà in seguito, a nostro avviso, il principio dell’effettivo assoggettamento ad imposizione dovrebbe avere una valenza più ampia e rilevare anche ai fini della verifica dell’esimente prevista dall’art. 47-*bis* del TUIR.

Con riferimento alla residenza dei *trust* opachi esteri stabiliti in Paesi ex articolo 47-*bis*, la Bozza di Circolare afferma che “*Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro). Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio al predetto articolo 47 bis ha evidentemente il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato*” (cfr. pag. 14 della Bozza di Circolare). Sebbene la *ratio* di tale posizione ermeneutica consistente nell’obiettivo di evitare che redditi percepiti da soggetti fiscalmente residenti sfuggano a qualunque (minima) imposizione sia condivisibile, la stessa contrasta con la chiara formulazione degli art. 44, comma 1, let. g-*sexies*) e dell’art. 47-*bis* del TUIR, che limita espressamente l’ambito di applicazione della disposizione alle entità non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Sugeriamo quindi che, in attesa di una modifica legislativa, la Bozza di Circolare sia emendata al fine di chiarire che la nuova disciplina di tassazione dei redditi attribuiti da trust paradisiaci non sia applica ai trust stabiliti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Con riferimento all'individuazione dei trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR la Bozza di Circolare (cfr. pag. 17 della Bozza di Circolare) afferma che *“Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)”*. Tale posizione non è coerente con il regime italiano, segnatamente l'art. 73, comma 1, let. c) del TUIR, che include tra i soggetti passivi dell'IRES anche i trust residenti *“[...] che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale”*. Sarebbe pertanto opportuno che anche nel caso di trust opachi non residenti venisse mantenuto il confronto con l'aliquota nominale IRES (24%) e non con l'aliquota applicabile ai redditi finanziari (pari al 26%).

Inoltre, con riferimento alla qualificazione dei trust opachi esteri come trust “paradisiaci” ex articolo 47-bis del TUIR, la Bozza di Circolare esclude la possibilità di dimostrare la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 47-bis, comma 2 let. b) del TUIR *“[...] che fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un'impresa o altro ente”* (cfr. pag. 17 della Bozza di Circolare). Aggiunge la Bozza di Circolare che *“se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista, così come è disposto nel comma 4 dell'articolo 68 del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”* (cfr. pagg. 17-18 della Bozza di Circolare).

In merito non si ritiene condivisibile la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Bozza di Circolare. In primo luogo, il riferimento alla disciplina recata dall'art. 68, comma 4 del TUIR appare mal posto. Infatti, il suddetto comma rinvia esplicitamente al comma 1 dell'art. 47-bis il quale concerne esclusivamente la determinazione, *prima facie*, dei regimi fiscali come privilegiati. È per tale motivo, dunque, che l'art. 68 del TUIR richiama espressamente la deroga contenuta nel comma 2 del predetto art. 47-bis del TUIR. Al contrario, l'art. 44, comma 1, let. g-sexies) rinvia testualmente all'art. 47-bis nella sua interezza e dunque rendendo così direttamente applicazione il comma 2 senza che lo stesso debba essere espressamente richiamato.

Inoltre, la posizione della Bozza di Circolare appare eccessivamente penalizzante – con riferimento ai redditi di un trust opaco paradisiaco – laddove al contribuente (il beneficiario residente) la possibilità di dimostrare l'esimente fondata sulla dimostrazione una tassazione effettiva congrua (anche tenendo conto delle imposte assolute in uno Stato diverso da quello di residenza del trust). Ad esempio, nel caso di trust i cui redditi siano assoggettati nello Stato estero in capo ai beneficiari, la mancata applicazione del comma 2 dell'art. 47-bis implicherebbe la qualificazione del trust come paradisiaco (con

conseguente tassazione in Italia in capo ai beneficiari anche laddove gli stessi abbiano già scontato l'imposta nello Stato estero al momento della produzione dei redditi).

In questa prospettiva la Bozza di Circolare dovrebbe chiarire che ai fini della verifica dell'esimente di cui all'art. 47-bis, comma 2, let. b) del TUIR dovrebbero essere considerate anche le imposte versate in Stati diversi da quello di stabilimento del trust nonché le imposte versate da soggetti diversi dal trust quali i beneficiari o il trustee. Nella denegata ipotesi in cui codesta Spett.le Agenzia dovesse ritenere non applicabile la suddetta esimente, la stessa dovrebbe chiarire non solo le attribuzioni di redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati in Italia (cfr. pag. 20 della Bozza di Circolare), bensì anche gli eventuali redditi che siano stati tassati alla fonte in misura congrua (ad esempio in quei paesi che non risultano a fiscalità privilegiata) in giurisdizioni terze (ossia diverse dall'Italia e dallo stesso Stato di residenza del trust). Peraltro, tale soluzione interpretativa eviterebbe un potenziale conflitto con la libera circolazione dei capitali garantita dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

2.3 Determinazione del reddito di capitale

Sarebbe auspicabile che la Bozza di Circolare chiarisse esplicitamente che la presunzione relativa, prevista dall'art. 45 del TUIR, opera soltanto con riferimento alle distribuzioni/attribuzioni di trust esteri opachi paradisiaci e non sia invece applicabile:

- alle attribuzioni effettuate da trust opachi non paradisiaci che non possono dar luogo a redditi imponibili ai sensi dell'art. 44, lettera g-sexies) del TUIR, ma rappresentano mere movimentazioni finanziarie irrilevanti ai fini dell'imposizione sui redditi. Per tali distribuzioni/attribuzioni non sussiste alcun obbligo in capo al beneficiario residente di reperire la documentazione contabile richiesta per superare la presunzione prevista dall'art. 45 del TUIR;
- alle attribuzioni/distribuzioni di trust trasparenti esteri.

In aggiunta sarebbe opportuno che la Bozza di Circolare chiarisse se i chiarimenti ivi contenuti superino quelli della risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008, che ha attribuito carattere patrimoniale e non reddituale alle attribuzioni di proventi accumulati nel trust e non distribuiti ai beneficiari.

La Bozza di Circolare afferma che:

“Al fine di evitare l'applicazione della predetta presunzione il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari. In sostanza, sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposita documentazione contabile, che deve imputare: al “patrimonio”, la dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del

trust; al "reddito" ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust. L'eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust".

A tal riguardo, si osserva quanto segue:

- in relazione ai casi in cui non sia predisposta una apposita "contabilità analitica" così come richiesta nella Bozza di Circolare (cfr. pag. 19), in quanto non obbligatoriamente prevista dall'ordinamento dello Stato di residenza del trust e/o del trustee, sarebbe apprezzabile che l'Agenzia delle Entrate elencasse quali ulteriori documenti il beneficiario italiano (invero non impossibilitato a distinguere fra reddito e patrimonio, poiché in possesso delle informazioni risultanti dalla delibera del trustee) potrebbe addurre al fine di ribaltare la presunzione di cui all'art. 45 del TUIR;
- sarebbe auspicabile una revisione della Bozza di Circolare che attribuisca valore probatorio alle delibere e a tutti gli atti dei trustee che, formati in ottemperanza alle discipline estere applicabili, consentano ai beneficiari italiani di distinguere le distribuzioni riferibili al patrimonio da quelle di reddito; ciò in conformità alla norma, che è stata introdotta con l'intento di "risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust "opachi" esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito" (cfr. Relazione illustrativa del D.L. n. 124 del 2019).

La Bozza di Circolare afferma che "[...] sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposita documentazione contabile [...]".

Tale passaggio della bozza sembrerebbe richiedere un ricalcolo del reddito del trust in base alle disposizioni italiane, simile a quello previsto dall'art. 167, comma 7 del TUIR. Il ricalcolo del reddito del trust parrebbe dovere essere operato a valle della distinzione tra "patrimonio" e "reddito" e solo per la parte riferibile a quest'ultimo.

Sarebbe in merito auspicabile che la Bozza di Circolare chiarisse testualmente che le attribuzioni operate dai trust opachi paradisiaci siano imponibili solo nel caso e nella misura in cui i redditi distribuiti sarebbero stati imponibili in capo ai beneficiari nell'ipotesi di percezione diretta. Ad esempio, mentre la Bozza di Circolare afferma che "[q]ualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile" andrebbe puntualizzato che qualora il bene oggetto di cessione sia un bene immobile acquistato o costruito da più di cinque anni il reddito oggetto di attribuzione dovrebbe ritenersi non imponibile in capo al beneficiario.

3. Disciplina ai fini delle imposte indirette

3.3.1 Trust residenti

La Bozza di Circolare, recependo il recente orientamento della Corte di Cassazione, conferma che l'imposta sulle successioni e donazioni è applicata unicamente a seguito dei trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust e non al momento della dotazione dei beni nel trust. Prima di tale momento non si verifica il presupposto impositivo, ossia l'effettivo arricchimento del beneficiario conseguente ad *“un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”* (cfr. pag. 27 della Bozza di Circolare).

In via preliminare sarebbe opportuno che la Bozza di Circolare fornisse alcuni chiarimenti di ordine sistematico.

In primo luogo, la Bozza di Circolare non chiarisce il regime applicabile nelle situazioni pregresse nelle quali l'imposta sulle successioni e donazioni è stata già corrisposta in sede di costituzione del trust (così come richiesto dall'orientamento risalente di prassi). Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate prendesse posizione circa la sorte dei pagamenti già effettuati, con particolare riguardo alla loro ripetibilità ovvero indichi se tali pagamenti debbano essere considerati un'anticipazione rispetto all'imposta dovuta in sede di futura attribuzione del patrimonio. In quest'ultimo caso, occorrerà tener conto che il trasferimento dei beni ai beneficiari potrebbe avvenire molti anni dopo l'istituzione del trust e che nel frattempo detti beneficiari potrebbero essere mutati. La Bozza di Circolare inoltre non chiarisce se l'Agenzia delle Entrate abbandonerà il contenzioso.

In secondo luogo, sarebbe opportuno altresì chiarire come la posizione della Bozza di Circolare si ponga in relazione al regime di cui all'art. 4, co. 3-ter del TUS concernente l'esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni nei casi di trasferimento in favore di coniuge e/o discendenti di aziende e/o partecipazioni societarie di controllo. In relazione a tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nella Risoluzione del 23 aprile 2009 n. 110/E, ritenendo applicabile la predetta esenzione nel caso di conferimento in trust di quote societarie di controllo effettuato da un genitore, laddove beneficiari del trust erano l'altro coniuge e i due discendenti. Ciò a condizione che (i) il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda; (ii) i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; (iii) il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust; (iv) il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita

dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo). Ci si chiede quindi se i chiarimenti della Risoluzione del 23 aprile 2009 n. 110/E debbano intendersi superati.

In terzo luogo, sarebbe auspicabile che la Bozza di Circolare escludesse dall'ambito di rilevanza dei chiarimenti ivi contenuti i trust cd. onerosi (quali ad esempio i trust liquidatori o costituiti a scopo di garanzia) o, in generale, per quelli non liberali per i quali non si verificherebbe il presupposto impositivo del tributo successorio, ossia l'effettivo arricchimento del beneficiario conseguente ad *“un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”* (cfr. pag. 27 della Bozza di Circolare). Si è espressa in questi termini la Suprema Corte di Cassazione nelle ordinanze “gemelle” n. 31445 e n. 31446 del 5 dicembre 2018, le quali peraltro si esprimono in termini di *“orientamento consolidato”*.

La Bozza di Circolare afferma che *“occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame”* e, ancora, l'Amministrazione finanziaria ha il potere *“di verificare in concreto l'effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati”* (cfr. pag. 28 della Bozza di Circolare). A tal proposito, considerato che il beneficiario del trust, specie se opaco, potrebbe avere a disposizione informazioni molto limitate, si ritiene che sarebbe opportuno che venga meglio circostanziata tale affermazione ed in particolare che vengano specificati (anche con esempi quali siano gli indicatori che potrebbero far presumere un avvenuto trasferimento di beni.

Nella Bozza di Circolare (cfr. pag. 28 della Bozza di Circolare) si legge che *“ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”*. La Bozza di Circolare (cfr. pag. 28 della Bozza di Circolare) afferma inoltre che *“L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”*. Sul punto sarebbero auspicabile ulteriori chiarimenti. Infatti, non sempre sussiste un rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario al momento dell'attribuzione: in tale momento il disponente potrebbe essere defunto, e, ad ulteriore complicazione, si potrebbero verificare delle variazioni dello status genitoriale (ad esempio col processo di riconoscimento di un figlio successivo alla morte del genitore). Andrebbe quindi chiarito se anche in queste fattispecie si debba tener conto solo della situazione esistente all'atto di attribuzione dei beni, oppure anche ad eventuali situazioni pregresse, ove rilevanti

La Bozza di Circolare chiarisce che *“[...] con riguardo agli obblighi di registrazione, con riferimento all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni è necessario richiamare l'articolo 45, comma 4-quater del Tuir che dispone che «Qualora in relazione*

alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito». Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all'applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sussistendone i relativi presupposti. Pertanto, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero" (sottolineatura aggiunta).

Ciò premesso, la Bozza di Circolare presenta alcuni profili di incertezza:

- non è chiaro se la residenza del disponente debba essere accertata al momento della dotazione al trust o al momento dell'attribuzione al beneficiario e, parimenti
- non è chiaro se la residenza del beneficiario debba essere accertata alla dotazione al trust o al momento dell'attribuzione al beneficiario.

Premesso che si ritiene coerente con l'impostazione adottata dalla Bozza di Circolare la seconda soluzione, sarebbe auspicabile che la questione fosse oggetto di chiarimento.

Un ulteriore aspetto relativo al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento dell'attribuzione, riguarda il trasferimento del costo fiscale di eventuali quote di partecipazione vincolate in trust. Si assuma, ad esempio, che il disponente abbia conferito in *trust* quote di partecipazione precedentemente rivalutate ai sensi degli artt. 5, L. 448/2001 e 2, D.L. 282/2002 (e successive modificazioni) e che l'atto istitutivo del trust preveda necessariamente il trasferimento di tali quote ai beneficiari e non anche la loro alienazione a terzi. Ciò posto, andrebbe chiarito che il trasferimento di tali partecipazioni dal trust ai beneficiari dopo il decesso del disponente (ove il trust non sia "successorio") sia soggetto all'imposta sulle donazioni (con trasferimento del costo rivalutato in capo al beneficiario) e non, viceversa, all'imposta sulle successioni (con "perdita" del costo rivalutato).

4.1. Obblighi di monitoraggio del trust

La Bozza di Circolare afferma che "[...] se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW", riprendendo sul punto la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013.

Tuttavia, l'art. 1, comma 710, let. b), della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), modificando l'art. 19 del D.L. 201/2011, ha incluso anche i trust tra i soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

Sarebbe quindi opportuno che la Bozza di Circolare chiarisse che l'esonero dalla compilazione del quadro RW determini di conseguenza anche l'esonero dal versamento

delle imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE), spettando ai beneficiari l'obbligo di versare il tributo.

4.2 Obblighi di monitoraggio dei beneficiari

La Bozza di Circolare (cfr. pag. 41 della Bozza di Circolare) estende gli obblighi di monitoraggio fiscale ai beneficiari residenti che siano individuati o anche solo individuabili per categorie (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente) e, dunque, anche nell'ipotesi di trust opachi.

La posizione espressa nella bozza della circolare non appare del tutto in linea con la finalità degli obblighi di monitoraggio fiscale (ossia garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria). Sarebbe, in merito, auspicabile che la Bozza di Circolare riveda la suindicata posizione escludendo dagli obblighi di monitoraggio fiscale quei soggetti che, pur qualificandosi come "titolari effettivi" ai sensi della disciplina antiriciclaggio, siano tuttavia privi di un diritto di pretendere dal trustee attribuzioni di reddito o di patrimonio. La posizione dell'Agenzia – se confermata - finirebbe col porre gravosi obblighi di monitoraggio in capo a beneficiari che – essendo indicati negli atti del trust, ma non individuati – vanterebbero, al più, una mera aspettativa (e non un diritto) di attribuzione rispetto al reddito o al patrimonio del trust.

L'interpretazione propugnata nella Bozza di Circolare è, inoltre, confliggente con i lavori Ocse in ambito di *Common reporting standard* (dello *Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters Implementation Handbook*), ove sono considerati "titolari effettivi" soltanto (i) i beneficiari di trust discrezionali nell'anno in cui riceveranno la distribuzione dal trustee e (ii) i titolari di distribuzioni obbligatorie.

Inoltre, la Bozza di Circolare afferma che, *"qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust"* (cfr., pag. 41 della Bozza di Circolare). Detto altrimenti, l'attribuzione patrimoniale fa sorgere una presunzione di conoscibilità da parte del beneficiario circa la propria posizione di titolare effettivo ai fini della disciplina in materia di monitoraggio fiscale. Rispetto a detta presunzione, va tuttavia osservato che non è infrequente il caso in cui il beneficiario di un trust opaco non sia a conoscenza di essere beneficiario di un trust di cui potrebbe addirittura ignorare l'esistenza. La Circolare dovrebbe quindi chiarire che, in assenza di altri elementi che la corroborino, tale presunzione non abbia efficacia retroattiva e gli obblighi di monitoraggio vengano ad esistenza solo successivamente alla distribuzione da parte del trust.

La Bozza di Circolare afferma che "Per permettere ai "titolari effettivi" del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari

effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri" (cfr. pag. 42 della Bozza di Circolare). In merito, si rileva che, in relazione a trust istituiti all'estero da parte di disponenti esteri con trustee estero e beneficiario italiano (nell'ipotesi in cui il beneficiario sia titolare di interessi successivi) la posizione della Bozza di Circolare pone a carico del trustee estero obblighi di informativa particolarmente gravosi. A tale riguardo si sottolinea che (i) i beneficiari italiani potrebbero non essere a conoscenza del proprio *status* di "titolari effettivi" e, inoltre, non essere fra i destinatari della disciplina antiriciclaggio (i.e. persone fisiche); (ii) la stessa disciplina antiriciclaggio italiana non risulta applicabile a nessuno dei soggetti (esteri) coinvolti (salvo l'intervento di un intermediario finanziario o di un professionista italiani).

* * *

Si ringrazia nuovamente per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento riteneste necessario.

Cordiali saluti,

Pirola Pennuto Zei & Associati